

REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la data limite di utilizzazione dell'aiuto specifico, il rimborso delle somme non utilizzate e le modalità dell'anticipo sull'aiuto specifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 909/2000⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 40, paragrafo 2, la data del 30 giugno dell'anno successivo al raccolto quale data limite per l'utilizzazione dell'aiuto specifico da parte delle associazioni di produttori. L'aiuto specifico viene erogato in base alle consegne che si possono effettuare fino al 30 aprile dell'anno successivo al raccolto e per tale motivo alcune organizzazioni di produttori incontrano difficoltà a poter utilizzare integralmente l'aiuto specifico entro i due mesi successivi e a rispettare la data del 30 giugno. Occorre pertanto stabilire un periodo più lungo per l'utilizzazione dell'aiuto specifico. Inoltre, per garantire il rimborso delle somme non utilizzate entro i termini previsti, è opportuno che gli Stati membri abbiano l'obbligo di recuperare dalle organizzazioni di produttori le somme inutilizzate.

(2) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, gli Stati membri hanno la facoltà di versare alle organizzazioni di produttori un anticipo sull'aiuto specifico in base ai quantitativi di tabacco consegnati all'impresa di trasformazione. Per rendere effettiva la concessione di un anticipo, è necessario prendere come base della domanda di anticipo i quantitativi di tabacco oggetto di un contratto di coltivazione e non attendere la consegna del prodotto, visto che la concessione dell'anticipo è subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 115 % dell'importo. È tuttavia opportuno limitare la concessione dell'anticipo al 50 % dei quantitativi suddetti.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto specifico entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per i gruppi delle varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per gli altri gruppi di varietà, unicamente per gli scopi seguenti:

- impiego di personale tecnico incaricato di assistere i membri per il miglioramento qualitativo della produzione e per il rispetto dell'ambiente,
- fornitura ai membri dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto,
- misure di protezione dell'ambiente,
- attuazione di interventi d'infrastruttura che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri, in particolare impianti di cernita dei tabacchi,
- impiego di personale amministrativo incaricato di gestire il premio e di garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione,
- rimborso delle spese per le cauzioni costituite a norma dell'articolo 42.»

2) All'articolo 40, è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis:

«2 bis. Se le somme non sono utilizzate interamente o parzialmente in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e vengono detratte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.»

3) All'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri versano a partire dal 16 ottobre dell'anno della raccolta all'associazione di produttori, dietro sua domanda, un anticipo sull'aiuto specifico. L'importo dell'anticipo viene calcolato in base a un massimo del 50 % del quantitativo di tabacco che l'associazione ha posto sotto contratto di coltivazione al momento della domanda. Le condizioni complementari per il versamento dell'anticipo vengono stabilite dagli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18.